



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
 PRESSO IL MINISTERO DELLE
 INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

18 GEN 2013

N. 93P	UFFICIO <input checked="" type="checkbox"/>
--------	---

di concerto con

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
 PRESSO IL MINISTERO DELLE
 INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

18 GEN 2013

UFFICIO <input type="checkbox"/>

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA DIFESA

VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;

VISTA l'istanza dell' Airgest S.p.A. prot. n. 03/99 dell'11 gennaio 1999, intesa ad ottenere l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani - Birgi, ai sensi del citato D.M. n. 521/1997;

VISTO il decreto interdirettoriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio) 5 aprile 2004, n. 6 con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile - costituenti l'aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani - Birgi, per il successivo affidamento degli stessi alla Società di gestione;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTO il Codice della navigazione, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTA la deliberazione n. 71/2005 del 13 ottobre 2005 con cui l'ENAC integra le Linee Guida per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali, di cui alla deliberazione n. 9/2004 del 16 marzo 2004, relativamente agli aeroporti con traffico inferiore al milione di passeggeri;

VISTO l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006;

VISTA la deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 38, di approvazione del documento tecnico intitolato "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva";

Calvi

VISTA la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – prima serie speciale – n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Reg. n. 3 Economia e finanze, fg. n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 – iter di approvazione – secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto -legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il certificato aeroportuale n. I-039/APT con il quale l'ENAC, in data 30 dicembre 2008, ha rilasciato allo scalo di Trapani - Birgi l'attestazione di cui al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti”;

VISTO il nuovo schema di convenzione tipo da stipulare con le Società di gestione, per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale ex D.M. n. 521/97, predisposto e concordato dall'ENAC con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo con nota prot. n. 4681 del 2 ottobre 2009;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C. n. 21/2011 adottata in data 4 maggio 2011, relativa all'istruttoria svolta in ordine all'affidamento all'Airgest S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani - Birgi, con la quale si dà mandato al Direttore Generale affinché proceda alla sottoscrizione della convenzione avente durata trentennale;

VISTA la relazione dell'ENAC allegata alla suddetta deliberazione e trasmessa dall'Ente con nota prot. n. 58906/POC del 10 maggio 2011;

VISTA la nota prot. n. 68294/CSE del 29 maggio 2012, con la quale l'ENAC ha fornito gli ulteriori elementi conoscitivi richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo, rappresentando, tra l'altro, che: “...*alla data di chiusura dell'istruttoria, la società risultava in linea con le prescrizioni normative, avendo la stessa proceduto alla copertura di tutte le perdite fino ad allora maturate, garantendo anche livelli di capitale coerenti con la normativa sopra citata*”.

“*Il bilancio d'esercizio 2010 si è chiuso con una perdita pari ad euro 2.355.084,40 e gli amministratori al 30 giugno 2011 (data di approvazione dello stesso) rilevando gli estremi per l'applicazione dell'art. 2446 c.c., hanno convocato l'Assemblea dei soci il 3 agosto 2011 e che in pari data, ha provveduto al relativo ripianamento attraverso la riduzione del capitale sociale ad euro 2.873.153,80...*”

“*Per poter adempiere agli obblighi di cui al DM 521/97 e sempre nell'intento di perseguire l'obiettivo dell'affidamento della gestione totale aeroportuale, la società con delibera dell'Assemblea dei soci del 29 settembre 2011, ha adeguato il capitale entri i limiti prescritti pari ad euro 7.747.451,80 per un apporto pari ad euro 4.874.298*”.



“Ad oggi il capitale sociale risulta interamente versato in ossequio alle prescrizioni del DM 521/97 per un importo pari ad euro 7.747.451,80”;

VISTA l'istruttoria ministeriale;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, stabilisce che le disposizioni del comma 19 del medesimo articolo 6, *“...non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica...”;*

VISTA la nota prot. n. 3059 del 22 giugno 2012, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo ha richiesto all'ENAC di acquisire dall'Amministrazione Provinciale di Trapani, azionista di maggioranza dell'Airgest S.p.A., apposito impegno al rispetto delle *“disposizioni di principio”* sancite dal comma 19 del suddetto art. 6;

VISTA la nota prot. n. 102380/CSE dell'8 agosto 2012, con la quale l'ENAC ha trasmesso copia conforme della convenzione stipulata con l' Airgest S.p.A. in data 27 giugno 2012 - registro contratti ENAC prot. n. 01/2012 del 27 giugno 2012 - per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani - Birgi per la durata di anni trenta;

VISTO il programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario rimodulato per il periodo 2011 - 2014, presentato dall'Airgest S.p.A. all'ENAC;

VISTA la nota dell'Airgest S.p.A. prot. n. 1224/12 del 13 luglio 2012, con la quale la Società di gestione comunica all'ENAC che: *“Tenuto conto che il periodo di anni trenta decorre dal 2011 con scadenza 2041, si rappresenta che tale traslazione non comporta variazioni delle previsioni di traffico ipotizzate, degli investimenti programmati e, conseguentemente, del piano economico-finanziario, che vengono confermati integralmente e temporalmente”;*

VISTA la nota dell'Airgest prot. n. 1338/12 del 6 agosto 2012, con la quale la Società di gestione ha trasmesso all'ENAC la nota della Provincia Regionale di Trapani prot. n. 45212/RE del 3 agosto 2012, che attesta: *“Premesso che questo Ente è un azionista che non costituisce la maggioranza funzionale della vostra società e che non ne determina il controllo, non si hanno remore a confermare che la Provincia di Trapani, nell'ambito delle proprie prerogative ed obblighi istituzionali quale soggetto deputato a favorire, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 9/86, ogni ipotesi di sviluppo economico e sociale del territorio e fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti da legislazioni speciali in materie specifiche che imponessero comportamenti precisi e cogenti, ha sempre operato ed intende operare in linea con ogni normativa applicabile alla fattispecie sia essa comunitaria, nazionale, regionale che speciale di settore, ivi compreso il rispetto delle disposizioni di principio sancite dall'art. 6 comma 19 del DL 78/2010”;*

VISTA la nota prot. n. 1425/12 del 6 settembre 2012, con la quale l'Airgest S.p.A. ha trasmesso copia del bilancio di esercizio 2011 comprensiva della *“ Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di Airgest S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011”*, nella quale sono evidenziate le criticità economico - finanziarie e gestionali della Società di gestione;

CONSIDERATO che alla luce di quanto esposto nella suddetta relazione del Collegio Sindacale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo ha ritenuto opportuno e necessario chiedere all'ENAC, con nota prot. n. 4437 del 18 settembre 2012, di acquisire dalla Società di gestione un piano da cui risultino il riequilibrio economico finanziario della gestione ed il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale, secondo quanto disposto dalla legge 24/02/2012, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 29/12/2011, n. 216;

VISTA la nota prot. n. 1687/12 del 22 ottobre 2012, con la quale l'Airgest S.p.A. ha inoltrato *“...il programma di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e della solvibilità*



lov

patrimoniale, così come previsto dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012" e stralcio del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 9 ottobre 2012, nel corso della quale è stato deliberato "...l' abbattimento del capitale sociale per perdite d'esercizio annualità 2011 e contestuale ricostituzione ai sensi ed in conformità ai parametri patrimoniali di cui al DM 521/97" ;
VISTA la nota prot. n. 144916/ESA del 13 novembre 2012, con la quale l'ENAC ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti " l'integrazione del Piano Economico Finanziario" già presentato dalla Società di gestione in data 22 ottobre c.a. rappresentando, tra l'altro, che "La società ipotizza il raggiungimento dell'equilibrio economico già nella prima annualità di piano grazie all'avvio del regime contabile dei ricavi secondo logiche di gestione totale";
CONSIDERATO che entro il 31 dicembre 2012 saranno adottate le linee fondamentali del Piano Nazionale degli Aeroporti.

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'affidamento in concessione all' Airgest S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani – Birgi, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521.

Art. 2

1. La durata dell'affidamento di cui all'art. 1, è determinata in anni trenta decorrenti dalla data del presente decreto ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla convenzione stipulata dall'ENAC con l' Airgest S.p.A. in data 27 giugno 2012 - registro contratti ENAC prot. n. 01/2012 del 27 giugno 2012 - per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani – Birgi, resa esecutiva per effetto del presente decreto.

Roma, li

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA DIFESA

REG TO ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 11 APR 2013
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE 347
Reg. N. 108
IL CONSIGLIERE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero Infrastrutture e Trasporti Uff. V
VISTO ex Art. 5 C. 2 D.lgs. 123/2011
N. 305 del 15/02/2013

